

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - AURELIO MIRONE

Seduta del 27/03/2020

FATTO

Il ricorrente stipulava in data 17.09.2013 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente nel 2017 previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente si rivolge all'ABF, chiedendo di condannare la resistente alla restituzione dell'importo di € 380,64 a titolo di commissioni ed oneri anticipatamente versati e non maturati, oltre spese di assistenza professionale e risarcimento del danno da quantificare in via equitativa. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto la verifica della quantificazione del costo effettivo del finanziamento, con conseguente adozione dei necessari provvedimenti.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: la natura up front delle commissioni d'intermediazione e delle spese d'istruttoria, all'uopo richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11.09.2019, per cui sarebbe irragionevole porre a carico degli operatori costi svincolati dalla durata del rapporto; la non applicazione di alcun costo per oneri assicurativi a carico del ricorrente; l'inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno per mancato adempimento all'onere della prova di un concreto pregiudizio economico subito.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Alla luce di quanto sopra, l'intermediario chiede che il Collegio voglia rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Con memoria di replica del 20.12.2019, il ricorrente ha ribadito che la direttiva comunitaria 2008/48 deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito siano riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, a prescindere dal fatto che siano correlati o meno alla durata residua del contratto.

DIRITTO

1. In via preliminare, con riferimento alla generica richiesta di verifica del costo del finanziamento, si rileva un'attività di tipo consulenziale, che esula dalle funzioni e dalla competenza dell'Arbitro, come definite dalle 'Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari' di Banca d'Italia (Collegio di Coordinamento n. 10929/2016).

Inoltre, tale domanda non è contenuta nel preventivo reclamo, con ciò non riscontrandosi quella congruità sostanziale tra reclamo e ricorso necessaria per l'esame delle contestazioni (Collegio Milano n. 914 del 15.01.2019).

2. La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri non maturati.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 380,64.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI